Fatto Diritto PQM

Cassazione civile , sez. un., 17 dicembre 2007 , n. 26479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente Presidente di Sezione President - Consigliere -Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

WIEHAG GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE' PREFETTI 26, presso lo studio dell'avvocato ORESTANO SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMANDINI PAOLO EMILIO, giusta procura speciale del notaio dott. Josef Scheinecker, rep. n. 1568/2004 del 12/07/04, in atti;

- ricorrente -

contro

COVERALL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio degli avvocati LUIGI e SAVERIO JANARI, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLICCIA RICCARDO, giusta delega a margine controricorso;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1004/04 del Tribunale di PERUGIA;

udito l'avvocato Riccardo PELLICCIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 23/10/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, il quale chiede che la Corte di cassazione, in Camera di consiglio, voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano

Inizio documento

Fatto

1. La srl Coverall, con sede in Perugia, con atto di citazione del 13 febbraio 2004 ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di quella città la Wiehag GmbH, con sede in Austria, ed ha chiesto che il tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarasse non legittimo il rifiuto della convenuta a costituire una associazione temporanea di imprese e la condannasse al pagamento di oltre 691 mila Euro a titolo di risarcimento danni. La Coverall ha dichiarato che la Wiehag, con la quale intratteneva rapporti commerciali per la fornitura di manufatti da essa prodotti, sebbene tempestivamente informata, si era ingiustificatamente rifiutata di costituire una società temporanea di imprese, richiesta dal committente per la costruzione di un terminal passeggeri nel porto di (OMISSIS). La convenuta si è costituita nel giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

2. La Wiehag GmbH ha proposto istanza per il regolamento della giurisdizione, assumendo che la Coverall aveva proposto azione di danni per violazione di un obbligo liberamente assunto, sicchè la giurisdizione apparteneva al giudice austriaco sia ai sensi dell'art. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001, secondo il quale ai fini della giurisdizione le domiciliate nel territorio di uno Stato membro indipendentemente dalla loro nazionalità davanti ai Giudici di tale Stato, sia ai sensi dell'art. 5, n. 1, dello stesso Regolamento, il quale dispone che nella materia contrattuale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e questo corrispondeva alla sua sede in Austria.

Secondo la Wiehag, alle stesse conclusioni si doveva pervenire anche nell' ipotesi della diversa qualificazione della domanda come diretta a far valere danni da sua responsabilità precontrattuale, perchè in questo caso valeva la disposizione contenuta nell'art. 5, n. 3, del citato Regolamento, che radica la giurisdizione nel luogo in cui l'evento dannoso si è verificato, cioè nel luogo in cui vi era stata l'omessa prestazione del consenso alla

stipulazione dell'associazione temporanea di imprese.

La srl Coverall ha resistito con controricorso ed ha eccepito che la domanda proposta era di risarcimento del danno prodotto o dalla violazione di trattative precontrattuali intercorse tra le parti, oppure dalla violazione di un accordo già intervenuto per fatti concludenti con la stessa convenuta ed ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano: nel primo caso ai sensi dell'art. 5, n. 3, citato, perchè nella sua sede di Perugia aveva ricevuto la comunicazione del rifiuto della convenuta di costituire l'associazione temporanea di imprese; nel secondo caso, perchè ai sensi dell'art. 5, n. 1, pure citato la competenza giurisdizionale si era radicata a Perugia, che è il luogo in cui l'obbligazione era sorta o doveva essere eseguita.

3. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano, perchè la pretesa risarcitoria dedotta nel giudizio si fonda sulla responsabilità precontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1337 c.c., riconducibile alla responsabilità extracontrattuale, rispetto alla quale, ai fini della giurisdizione, vale sia il luogo in cui è stato posto in essere il comportamento illecito, sia quello in cui si è inizialmente verificato il danno causato da detto comportamento: questo luogo corrisponde alla sede della srl Coverall, cioè in Italia.

La srl Coverall e la Wiehag GmbH hanno depositato memoria.

Inizio documento

Diritto

- 4. La Corte, a sezioni unite, regola la giurisdizione dichiarando che la controversia promossa dalla srl Coverall nei confronti della Wiehag GmbH appartiene alla cognizione
- 5. Nelle controversie pertinenti la materia civile e commerciale, disciplinate dal Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 e promosse contro un convenuto presente o domiciliato in altro degli Stati membri della CE, la giurisdizione si determina sulla base dei criteri indicati nel Regolamento.
- 5.1. Secondo il Regolamento, il soggetto, domiciliato in uno degli Stati membri, può essere convenuto unicamente davanti ai giudici di uno Stato europeo e, più precisamente, davanti ai giudici del suo domicilio (art. 2, del Regolamento), oppure davanti a giudici di Stati diversi da quello del proprio domicilio, se lo consentano le norme di cui agli artt. da 5 a 21, dello stesso Regolamento.
- 5.2. L'art. 2 del Regolamento contiene la regola per cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro (cosiddetto foro generale). La norma non pone altri problemi se non quello di accertare l'esistenza di un domicilio nello Stato in cui pende il procedimento: per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il Giudice applica la legge nazionale (art. 59 del Regolamento).

5.3. L'art. 5, del Regolamento nel n. 1, lett. a, si riferisce alla materia contrattuale, la cui nozione presuppone un obbligo liberamente assunto dal convenuto ed oggetto di una specifica promessa di una parte nei confronti dell'altra. In questo ambito, la giurisdizione è quella del Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. La norma, in altri termini, si riferisce al luogo di adempimento dello specifico obbligo, la cui violazione è denunziata con la domanda intro-duttiva del giudizio, sia quando questa sia di adempimento, sia se si tratta di domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale ed anche di risoluzione del contratto.

5.4. L'altro titolo della giurisdizione indicato nell'art. 5, è quello contenuto nel n. 3, della norma, la quale si riferisce alla responsabilità del convenuto non rientrante nella materia contrattuale e presuppone l'assenza di un qualsiasi obbligo liberamente assunto di una parte nei confronti di un'altra. La norma,in questo caso, attribuisce la giurisdizione al

giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

5.5. Il problema che si pone in questo giudizio è, dunque, quello dell'inquadramento della domanda proposta dalla srl Coverall in uno degli ambiti indicati dall'art. 5 del Regolamento, poichè la Wiehag GmbH, pur domiciliando in uno Stato membro, è stata convenuta (in Italia) davanti ai Giudici di altro Stato membro.

6. La Società Coverall, con la citazione introduttiva del giudizio, ha indicato i seguenti fatti costitutivi della domanda.

Come impresa operante nel settore della costruzione di tetti e coperture di legno, la Società aveva svolto attività di diffusione dei prodotti Wiehag (legno lamellare) con rapida ascesa di questo prodotto sul mercato italiano ed aveva comunicato alla stessa Wiehag la necessità di stipulare una associazione temporanea di imprese, richiesta dal committente per la stipulazione del contratto di appalto della costruzione di un terminal passeggeri; la Wiehag, dopo l'aggiudicazione provvisoria, aveva dichiarato di volersi sottrarre con l'insostenibile giustificazione di non avere esattamente capito cosa stesse facendo.

Sulla base di questa premessa e dei documenti prodotti, richiamata la decisione di questa Corte (ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896) dichiarativa della giurisdizione italiana con riguardo alle azioni fondate sulla responsabilità precontrattuale del convenuto, la Società Coverall ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 691.197,93, a

titolo di risarcimento dei danni subiti.

7. Il rapporto giuridico dedotto nel giudizio è del genere di quello proprio della responsabilità nelle trattative (art. 1337 c.c.) per la conclusione del contratto di mandato di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e si inquadra come forma di responsabilità precontrattuale, della quale ricorrono gli elementi delle trattative in corso, giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nell'altra parte il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e (nella prospettazione della domanda) del rifiuto ingiustificato dell'altra parte (Cass. 10 luglio 2003, n. 10896).

Ciò perchè in questo giudizio è stata denunciata l'inadempimento dell'obbligo della costituzione dell'associazione temporanea di imprese; obbligo, dall'inadempimento del quale era derivata la lesione dell'interesse negativo della Coverall, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del

contratto di appalto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni.

Si tenga conto del fatto che, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 406 del 1991, le imprese riunite conferiscono un mandato speciale collettivo alla capogruppo, la quale, in nome e per conto anche delle mandanti, intrattiene i rapporti con il committente, nei

confronti del quale risponde solidalmente dell'adempimento dell'intero contratto.

8. Con riferimento a fattispecie rientranti nella disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha già ritenuto che l'azione con la quale si fa valere la responsabilità precontrattuale del cittadino appartenente ad uno Stato membro rientra nella materia dei delitti o dei quasi delitti, ai sensi dell'art. 5, n. 3, della citata Convenzione (sentenza 17 settembre 2002, causa 334/2000, Tacconi), con la conseguenza che il soggetto del quale si deduce la responsabilità precontrattuale deve essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.

8.1. Questi criteri trovano applicazione anche nei giudizi regolati dal Regolamento (CE) n. 44/2001, perchè la locuzione "delitti o quasi delitti" contenuta nella Convenzione è stata sostituita nel Regolamento e nella sola versione italiana, con quella "in materia di illeciti civili dolosi o colposi", per i quali ricorre la giurisdizione del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Nella materia, quindi, la giurisdizione deve essere attribuita a detto giudice e, per luogo in cui l'evento è avvenuto, si deve intendere sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del dan-neggiante denunciato dall'attore, sia quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento (Cass. ss. uu. 10 luglio 2003, n. 10896 ed altre).

- 8.2. Il danno subito dalla Società Coverall, fermo quanto risulterà nel giudizio di merito, si deve ritenere che si sia verificato in Italia, che è il luogo in cui doveva avvenire l'esecuzione del contratto di appalto per la costruzione del terminal nel porto di Brindisi; contratto che era stato provvisoriamente aggiudicato alla Società e che questa assume non essersi perfezionato per il comportamento della Wiehag GmbH. La tesi di quest'ultima, che il fatto illecito consiste nel rifiuto della proposta di costituire l'associazione temporanea di imprese e che il rifiuto si era verificato nel suo domicilio in Austria, non è corretta. L'indicazione del luogo del rifiuto della proposta, infatti, non è considerata dall'art. 5, n. 3, del Regolamento come luogo esclusivo nella individuazione della giurisdizione, concorrendo con quello in cui l'evento dannoso è avvenuto o poteva avvenire.
- 9. La giurisdizione, in conclusione, appartiene al giudice italiano. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.

Inizio documento

P.Q.M.

La Corte di cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la Wiehag GmbH al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 12.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007